

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 561 del 17/06/2025

**OGGETTO: MODIFICA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) COMMA 7 DEL D. LGS. 50/2016, DELL'IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO CONTRATTUALE ORIGINARIO DERIVANTE DA RECEPIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 4 LOTTO 6", DI CUI ALLA DETERMINA 343 DEL 11/04/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN FAVORE DEL RTI "SINTESI S.P.A. – SINTESI SANITÀ S.R.L. - ARCHÈ S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. – PROJIT S.R.L." DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI E MEDICO AUTORIZZATO, SCADENZA MAGGIO 2026. CIG DERIVATO: 9752490956
MODIFICA DEL NOMINATIVO DEL DEC A VALERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.**

Esercizi/o e conto 2025-2026 Conto Economico 502011604 Centri/o di costo 1000310

- **Importo presente Atto: € 6.368,40**

- **Importo esercizio corrente: € 4.245,60**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2025/2026 2 ABS

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-585-2025

L'estensore

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Alessia Peroni

Giuseppe Navaneri

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navaneri

La presente determinazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Offerta Economica Sorveglianza sanitaria

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con Deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con Deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)";

- Vista la Deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Vista la Deliberazione n. 327 del 3 aprile 2025 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo da parte del Direttore Generale degli IFO;
- Visto il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- Premesso che con Determinazione n. 343 del 11/04/2023 questi Istituti aderivano alla Convenzione Quadro CONSIP denominata "*Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 Lotto 6*", finalizzata all'espletamento, in favore delle P.A., di "*servizi per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle disposizioni normative previste dal testo unico sulla salute e sicurezza*" occorrente agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per il periodo di 36 mesi;
- che con medesima Determinazione gli I.F.O. affidavano l'esecuzione dell'appalto all'operatore economico risultato aggiudicatario in RTI "SINTESI S.P.A. – SINTESI SANITÀ S.R.L. - ARCHÈ S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. – PROJIT S.R.L." per un importo complessivo pari ad € 103.847,11,00 Iva inclusa;
- Rilevato che il suddetto affidamento, prendeva avvio dalla data del 09/05/2023 come comprovato dalla sottoscrizione del verbale di consegna;

che, a causa di una imprevista carenza strutturale di personale, durante l'esecuzione del contratto in argomento, gli I.F.O. si sono improvvisamente trovati di fronte alla necessità di garantire la continuità dei servizi connessi alla medicina del lavoro volta a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di afferenza, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Ravvisato che la sorveglianza sanitaria rappresenta un'attività obbligatoria rivolta alla tutela del personale esposto ai rischi lavorativi previsti dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii e dal D. Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii, e, nel contesto aziendale, svolge un fondamentale ruolo di promozione della salute e del benessere organizzativo;

Tenuto conto che il D. Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro specifici obblighi finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa quali:

- ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) *“nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28”*;

- ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. g) *“inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”*;

che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 81/08 *“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente”*;

che all'art. 41 del D. Lgs. 81/08 è previsto che *“La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente”* e comprende visite mediche preventive, periodiche,

su richiesta del lavoratore, per cambio di mansione o cessazione del rapporto di lavoro ed altro;

Atteso che tra i servizi previsti dalla Convenzione Consip in esecuzione vi sono, tra gli altri, quello di Medico Autorizzato e quello inerente la Sorveglianza Sanitaria, entrambi idonei a rappresentare un valido supporto alle necessità urgenti degli I.F.O.;

Rilevato in riferimento a nuove ed impellenti esigenze, che il Servizio Prevenzione e Protezione degli I.F.O. nel 2024 rappresentava la necessità di provvedere ad un adeguamento del Lotto 6 per lo svolgimento di tutte le prestazioni utili a mantenere il servizio di sorveglianza sanitaria aderente alla normativa di riferimento;

Considerato che con Determinazione 1101 del 20/12/2024 gli I.F.O. esercitavano l'opzione di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del codice, al fine di garantire la continuità dei servizi connessi alla medicina del lavoro per la tutela e sicurezza dei lavoratori;

che alla data odierna, a causa del permanere delle medesime circostanze già leva della precedente modifica contrattuale, gli I.F.O. presentano nuovamente la necessità di ricorrere ad un incremento delle prestazioni contemplate nell' Accordo Quadro Consip Lotto 6;

che tale nuova modifica rientra anch'essa nella fattispecie prevista al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che: *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”*;

Visto inoltre l'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che: *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono esse-*

re autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

[...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto pertanto opportuno e indispensabile procedere all'affidamento del servizio in argomento in favore dell'attuale aggiudicatario, in quanto trattasi prestazioni strettamente connesse all'esecuzione dell'appalto principale affidato e rientranti in quelle previste dall'Accordo Quadro Consip Lotto 6 (*Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4*), nonché di prestazioni non rinviabili;

Atteso che le nuove prestazioni si considerano strettamente connesse all'appalto originario e pertanto la durata stessa è da considerarsi parimenti sovrapponibile;

che il costo complessivo per l'esecuzione di tale ulteriore servizio, fino al termine dell'appalto connesso, ammonta ai Euro 5.220,00 oltre Iva;

Preso atto di dover necessariamente provvedere, per la durata residua dell'affidamento, allo stanziamento dei fondi atti a sostenere l'onere per il servizio esternalizzato in argomento;

che per quanto concerne la modifica per servizi aggiuntivi, la stessa risulta aderente al disposto dell'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge del 14 gennaio 1990, n. 20 art. 1, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di cui alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati ed ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) comma 7 e 12 del D. Lgs. 50/2016, di:

- affidare, in favore dell'operatore economico in RTI denominato "SINTESI S.P.A. – SINTESI SANITÀ S.R.L. - ARCHÈ S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. – PROJIT S.R.L.", il "servizio di sorveglianza sanitaria per l'esecuzione di visite mediche", fino al termine dell'appalto originario ovvero fino all' **8 maggio 2026** per l'importo di **Euro 5.220,00** oltre IVA al 22%:

ANNO	CONTO	PERIODO	IMPORTO (IVA compresa)
2025	502011604	Maggio-Dicembre	€ 4.245,60
2026	502011604	Gennaio-Maggio	€ 2.122,80
TOTALE			€ 6.368,40

- incrementare lo stanziamento già imputato con determina 343/2023 e successivamente adeguato con determina 1101/2024, per le annualità 2025 e 2026 come da seguente schema:

ANNO	CONTO	PERIODO	STANZIATO DT-343-2023 e DT 1101-2024	NUOVO INCREMENTO (IVA compresa)
2025	502011604	Maggio-Dicembre	€ 52.276,90	€ 4.245,60
2026	502011604	Gennaio-Maggio	€ 17.043,70	€ 2.122,80
TOTALE			€ 69.320,60	€ 6.368,40

- riassumere l'entità dello stanziamento residuo complessivo, risultante dai precedenti e dal presente provvedimento, come di seguito indicato:

ANNO	CONTO	PERIODO	IMPORTO (IVA compresa)
2025	502011604	Gennaio-Dicembre	56.522,50
2026	502011604	Gennaio-Maggio	19.166,50
TOTALE			€ 75.689,00

- nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Giuseppe Navaneri, Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l'Esecuzione del Contratto, a valere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la Dott.ssa Anna Lucia Cinquina, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione degli I.F.O.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

	OFFERTA PREVENTIVO	Prot. n° BM/U/50/2025
Emissione 30 Aprile 2025	Servizi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08	Pag. 4/4

Spett.le **I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI ROMA**
Via Elio Chianesi, 53
00153 Roma (RM)

C.a.: **Ing. Giuseppe Navaneri**
RUP – UOC Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Anna Lucia Cinquina
*Supervisore contrattuale - Servizio di
Prevezione e Protezione*

Inviata via email: protocollo@cert.ifo.it

Oggetto Offerta per l'erogazione di visite mediche di sorveglianza sanitaria per lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08

Gentili Signori,

come da Vs. richiesta, ci preghiamo di fornire il preventivo di spesa per le attività di cui all'oggetto.

Il preventivo è formulato alle stesse condizioni tecnico-economiche previste dalla Convenzione Consip per i servizi di salute e sicurezza Ed. 4 (di cui la scrivente è mandante del RTI aggiudicatario) per la quale il Committente ha in corso di vigenza un ordinativo per i servizi di sorveglianza sanitaria.

La durata del contratto è dalla sottoscrizione della presente offerta **e fino al 08/05/2026**

In caso di accettazione della presente, La invitiamo a restituirne copia opportunamente sottoscritta.

Ringraziando per l'attenzione, restando a disposizione per eventuali chiarimenti, e in attesa di un cortese riscontro, inviamo i nostri migliori saluti.

Arche Società Cooperativa a r. l.

Arche S.c. a r.l.
Viale dei Salesiani, 43
00175 Roma
P.IVA 10437871006

ARCHÈ SOCIETÀ COOPERATIVA A R.

VIALE DEI SALESIANI, 43 – 00175 ROMA - TEL 06.94358806
INFO@ARCHE-COOP.EU

WWW.ARCHE-COOP.EU P.I. 10437871006 - REA 1233011 - ISCRIZIONE ALBO COOP. A197857





DATI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

COMMITTENTE	I.R.C.C.S. IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA
C.F./P.IVA	02153140583
RESPONSABILE	Ing. Giuseppe Navaneri
SEDE LEGALE	Via Elio Chianesi, 53
TELEFONO E FAX	tel 06.52666801
CODICE ATECO/ATTIVITÀ AZIENDALE	Pubblica Amministrazione
REFERENTE AZIENDALE	Dott.ssa Anna Lucia Cinquina
MAIL REFERENTE AZIENDALE	annalucia.cinquina@ifo.it
MAIL PEC	protocollo@cert.ifo.it

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

N.	Città	Indirizzo	N. lavoratori	Descrizione
1	Roma	Via Elio Chianesi, 53	264	Reparti opedalieri



PARAMETRI ECONOMICI

- **Servizi Extra - Canone**

COD SERVIZIO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE (iva esente)
VM01	VISITA MEDICA CON GIUDIZIO DI IDONEITA' D.LGS. 81/08	145	€ 36,00	€ 5.220,00
TOTALE SERVIZI EXTRA- CANONE				€ 5.220,00

MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi relativi alla presente offerta saranno corrisposti mediante l'emissione di **fatture mensili posticipate**, previa presentazione e approvazione da parte del COMMITTENTE di apposita rendicontazione.

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato in fattura entro 30 giorni dall'emissione della stessa.

Per accettazione
(Il Committente)

Roma, lì _____

F.to Legale Rappresentante
Maurizio Guarente Lombardo

Archè Società Cooperativa a r.l.


Archè S.c. a r.l.
Viale dei Salesiani, 43
00175 Roma
P.IVA 10497871006